



## **TRASFERIBILITÀ DEI SERVIZI DI PAGAMENTO**

L'Ebic - European banking industry committee ha definito i "Common principles for bank accounts switching", un set di regole comuni a livello Unione Europea che le singole comunità bancarie devono rispettare allo scopo di favorire la mobilità della clientela sul piano nazionale.

Nello specifico, i Principi EBIC:

- definiscono gli adempimenti di carattere informativo ed operativo che le banche - nei diversi ruoli di “nuova banca” e “vecchia banca” – hanno l’obbligo di porre in essere allo scopo di:
  - rendere chiare e semplici le modalità attraverso le quali la clientela può trasferire da un conto corrente ad un altro i servizi bancari in uso e, successivamente, procedere alla chiusura del conto originario;
  - assistere la clientela nel processo di trasferibilità e di chiusura del conto originario riducendo, per quanto possibile, gli oneri a carico della clientela medesima;
- stabiliscono alcune regole tese a far sì che l’operazione di trasferibilità venga eseguita dalle banche nel rispetto di criteri di massima trasparenza delle condizioni applicate ed entro una tempistica massima predefinita;

La comunità bancaria italiana ha realizzato due diverse iniziative con le quali si è inteso venire incontro alle esigenze dei clienti in materia di trasferibilità dei servizi di pagamento che ricadono nel campo di applicazione dei Principi EBIC. Si tratta delle iniziative di “**Trasferibilità delle domiciliazioni RID**” e “**Trasferibilità dei bonifici**” operative, rispettivamente, da febbraio del 2007 e novembre del 2009.

Le citate procedure nazionali di trasferibilità sono disciplinate da specifiche norme interbancarie che pongono in carico alle diverse banche coinvolte nel processo di trasferibilità una serie di obblighi e di responsabilità.

In particolare, la “**nuova banca**” deve:

- fornire al consumatore una guida sulla trasferibilità;
- aprire un nuovo conto al cliente;
- svolgere per conto del cliente tutte le attività necessarie al trasferimento sul nuovo conto dei servizi attivati in precedenza presso altro conto; la “nuova banca” deve cioè operare come Punto Unico di Contatto per il cliente. Nel dettaglio la “nuova banca” deve:
  - o contattare la “banca originaria” per richiedere l’elenco di informazioni utili ad identificare gli “addebiti diretti continuativi” e gli “ordini di bonifico permanenti” eseguiti sul “vecchio” conto;
  - o chiedere alla “banca originaria” di revocare le “autorizzazioni di addebito diretto continuativo”, gli “ordini permanenti di bonifico” e i “bonifici ricorrenti in accredito” per i quali sia stato portato a termine il trasferimento sul nuovo conto;
  - o attivare sul nuovo conto gli “addebiti diretti continuativi”, gli “ordini di bonifico permanenti” e i “bonifici ricorrenti in accredito” comunicati dalla “banca originaria” a seguito della loro revoca presso il vecchio conto;
  - o comunicare ai soggetti terzi interessati (soggetti che inviano le richieste di “addebito diretto continuativo” e gli ordini di “bonifico ricorrente in accredito”), per conto del cliente e per il tramite della banca del medesimo soggetto terzo, le coordinate del nuovo conto del cliente;
  - o assistere il cliente che desidera chiudere il proprio conto corrente presso la “banca originaria”, ad esempio fornendogli un fac-simile di lettera con la quale richiedere la chiusura del “vecchio” conto ed il trasferimento del saldo disponibile sul “nuovo” conto.

La “**banca originaria**” deve, invece:

- fornire l’elenco delle informazioni utili ad identificare gli “addebiti diretti continuativi” e gli “ordini di bonifico permanenti” disposti dal consumatore sul “vecchio” conto;
- revocare le “autorizzazioni di addebito diretto continuativo” e gli “ordini di bonifico permanenti” sul “vecchio” conto;
- inoltrare alla nuova banca – per 12 mesi successivi al perfezionamento della richiesta di trasferibilità – eventuali bonifici ricevuti in favore del “vecchio” conto affinché possano essere accreditati sul “nuovo” conto del cliente. Si evidenzia che tale servizio viene offerto dalle banche italiane ma non rientra nell’ambito delle regole definite dall’EBIC;
- su richiesta del cliente, trasferire il saldo positivo del “vecchio” conto sul “nuovo” conto e chiudere il “vecchio” conto, fatti salvi eventuali problemi che dovessero presentarsi (come ad esempio un saldo di conto negativo o la mancata restituzione delle carte di pagamento), nel qual caso il cliente sarà contattato direttamente.

Circa i criteri di trasparenza delle condizioni applicate e di tempistica di esecuzione degli adempimenti previsti a carico della “banca originaria” e della “banca nuova” si precisa che:

- la “banca originaria” non può applicare commissioni per la chiusura del “vecchio” conto.
  - Le informazioni rese dalle banche ai sensi di quanto previsto dai principi EBIC, come pure quelle relative ai servizi di pagamento attivati sul “vecchio” conto (che devono essere trasferiti sul “nuovo” conto), devono essere offerte alla clientela gratuitamente; eventuali commissioni per la trasferibilità dei servizi di pagamento forniti dalla banca devono risultare appropriate ed in linea con i costi e devono essere comunicate nell’informativa che il consumatore riceve relativamente al suo conto corrente.
  - Nessun costo sarà posto a carico del consumatore dalle banche in conseguenza di errori delle banche nel processo di trasferibilità.
  - Il consumatore non dovrà subire alcun ingiustificato ritardo nel processo di trasferibilità a causa delle banche.
  - La “nuova banca” e la “banca originaria” dovranno svolgere le attività previste entro una tempistica massima predefinita che porterà all’attivazione sul nuovo conto (data di efficacia) delle “autorizzazioni di addebito diretto continuativo” al più tardi entro 10 gg. lavorativi e degli “ordini di bonifico permanenti” e i “bonifici ricorrenti in accredito” al più tardi entro 11 giorni lavorativi che decorrono, in entrambi i casi, dalla data della di richiesta del servizio di trasferibilità.
-